

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1259-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE DAL FALCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 giugno 1970
(V. Stampato n. 2469)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 giugno 1970

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1970

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso

ONOREVOLI SENATORI. — La 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha ampiamente esaminato e discusso il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso.

Facendo proprie le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, la 2^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole al decreto-legge; non senza rilevare la ristrettezza di tempo disponibile per discutere ponderatamente una materia così vasta e complessa.

Contemporaneamente la Commissione non ha mancato di richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sulla opportunità — per non dire la necessità — che, di fronte a problemi così gravi e delicati come quelli legati alla riforma dei codici, non si legiferi sotto la pressione particolare di questo o quell'evento; ma secondo una visione organica delle norme penali e di procedura che devono essere armonizzate con la Costituzione e con la coscienza civile della Nazione.

Il decreto-legge, sottoposto all'esame e all'approvazione del Senato per essere convertito in legge, trae la sua origine immediata dalla sentenza n. 64 del 1970 della Corte costituzionale; sentenza secondo la quale sono state dichiarate illegittime le norme che consentono la carcerazione preventiva senza fissare i limiti massimi di durata e senza richiedere l'obbligo di motivazione dell'atto con cui l'imputato viene privato della libertà personale.

Di conseguenza il decreto-legge n. 192 prevede la modifica e sostituzione degli ar-

ticoli 272 e 275 del Codice di procedura penale.

La novità centrale — introdotta con il decreto-legge di cui stiamo occupandoci — riguarda la durata massima della carcerazione preventiva non solo durante la fase istruttoria ma estesa anche al giudizio e ai vari gradi di esso. Rispetto a tale innovazione fondamentale (che si collega direttamente all'articolo 13 della Costituzione) la Camera dei deputati ha modificato in senso più restrittivo l'originaria formulazione dell'articolo 3 del decreto-legge.

Infatti l'allarme e la reazione suscitati in molti settori qualificati (Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia; Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna; eccetera) sono stati tali e così clamorosi da rendere necessaria una revisione dell'originaria stesura: imputati con condanne a molti anni di reclusione e perfino all'ergastolo sono stati scarcerati!

Pertanto l'articolo 3 della Disposizione transitoria del decreto-legge è stata così modificata dalla Camera dei deputati: « la durata complessiva della custodia preventiva... per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 577, 579, 628, 629, 630 del Codice penale non può superare il doppio dei termini stessi ».

Pertanto, anche in considerazione della ormai imminente scadenza dei termini costituzionali per la conversione in legge e tenute presenti le considerazioni formulate, il relatore raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

DAL FALCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, gli ultimi sei alinea sono sostituiti dai seguenti:

« Se la sentenza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuo-

vamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto »;

All'articolo 2, primo alinea, le parole: « i termini indicati nel penultimo comma del precedente articolo 272 » sono sostituite dalle seguenti: « i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza »;

All'articolo 3, primo comma, le parole: « penultimo comma dell'articolo 272 » sono sostituite dalle seguenti: « quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale »;

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini previsti nel quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, salvi i casi di imputazione per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice penale, nei quali non può superare il doppio dei termini stessi ».